

Codice A1410A

D.D. 21 giugno 2017, n. 409

Autorizzazione a variazione denominazione, trasferimento di sede legale ed operativa e variazione responsabile sanitario della "S.O.G.IT. - Croce di San Giovanni - Sezione di Buttigliera Alta". Revoca D. D. n. 229/A1410A del 29/03/2017.

Con determinazione dirigenziale n. 84/A14050 del 18/02/2015 ai sensi della L.R. 42/92, veniva rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto infermi a mezzo autoambulanza alla Associazione di volontariato "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana", con sede legale ed operativa in Avigliana (TO), Viale Nobel n. 53.

A seguito di segnalazione di privato, il Settore regionale scrivente, con nota del 24/01/2017 (prot. n. 1555/A1410A) – e successiva integrazione del 2/02/2017 (prot. n. 2770/A1410A) – richiedeva, tra l'altro, al Direttore Generale dell'ASL TO3 *"di attivare urgentemente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica al fine di attuare un sopralluogo in Avigliana (TO), Viale Nobel n. 53/55, al fine di accertare la situazione esistente rispetto ... alla "S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana" ..."*.

Con nota del 20/02/2017 (prot. n. 4963/A1410A del 22/02/2017), il Direttore Generale dell'ASL TO3 comunicava, tra l'altro, agli uffici regionali, la seguente situazione relativa all'Associazione "S.O.G.IT, Croce di San Giovanni": *"... sede di Avigliana, Via Nobel n. 53. Gli ispettori del SISP si sono recati il 6/02/2017 presso l'indirizzo sopraccitato e hanno rilevato il completo abbandono della sede da parte dell'Associazione. Da informazioni ottenute estemporaneamente dal Geom. Claudio Milano, nel corso del sopralluogo presso la sede della Croce Verde Valsusa, la sede della S.O.G.IT sarebbe stata spostata dal 1/01/2017 in via della Praia, 12/b, nel Comune di Buttigliera Alta. La Struttura SISP non è inoltre al corrente di richieste autorizzative relative a tale sede..."*.

Conseguentemente, con nota del 6/03/2017 (prot. n. 5880/A1410A) il Settore regionale scrivente diffidava il legale rappresentante dell'Associazione di volontariato "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni sezione di Avigliana", ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. 29.10.1992 n. 42: a regolarizzare entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida la situazione inerente la sede legale ed operativa dell'Associazione succitata. Al contempo comunicava che, ai sensi dell'art. 9 della L. R. 42/1992, il Servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL TO3 avrebbe verificato l'adempimento della succitata prescrizione e che, se allo scadere dei quindici giorni dalla data della presente diffida non fosse stata attuata la suddetta regolarizzazione, si sarebbe proceduto ad emanare un provvedimento di sospensione temporanea delle attività, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. R. n. 42/92.

Con nota del 21/03/2017 (prot. n. 7309/A1410A del 22/03/2017), il legale rappresentante dell'Associazione suddetta richiedeva, tra l'altro, il trasferimento della sede legale e operativa nel Comune di Buttigliera Alta (TO), via della Praia n. 12/B, e comunicava il cambiamento del direttore sanitario, nella persona del Dott. Paolo Piolatto, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Torino.

Gli uffici regionali riscontravano che alla nota succitata non era allegata la documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede operativa ai sensi della legge regionale n. 42/1992 - segnatamente la planimetria in scala 1/100 dei locali adibiti a sede (art. comma 3, lettera c) - necessaria all'accertamento dei requisiti tecnici ed igienico sanitari di competenza dell'ASL, Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Inoltre, dalla documentazione presentata, non si evinceva la comunicazione del cambio di denominazione dell'Associazione, per i provvedimenti conseguenti, alla Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, Settore Politiche per famiglie, giovani emigranti, pari opportunità e diritti, via Magenta 12, 10128 Torino (coesionesociale@cert.regione.piemonte.it).

Con D. D. n. 229/A1410A del 29/03/2017 gli uffici regionali sospendevano temporaneamente, a partire dal giorno 15 aprile 2017, l'attività di trasporto infermi con autoambulanza relativa alla "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana", subordinando la riattivazione dell'autorizzazione, ai sensi della L.R. 42/92 e della D.G.R. 45-6134 dell'11 giugno 2007 e s.m.i., all'accertamento da parte del S.I.S.P. dell'ASL TO3, ove necessario congiuntamente ad altri servizi delle AA. SS. RR., della sussistenza dei requisiti tecnici ed igienico sanitari della sede legale ed operativa dell'Associazione succitata ed al rilascio dell'autorizzazione regionale al trasferimento della sede legale ed operativa.

Con nota del 31/03/2017 (prot. n. 8121/A1410A) si interrompevano i termini del procedimento di cui alla nota succitata del 21/03/2017, e si richiedeva al legale rappresentante dell'Associazione suddetta di produrre agli uffici regionali la documentazione mancante.

Con nota del 6/04/2017 (prot. n. 8794/A1410A del 10/04/2017), il legale rappresentante dell'Associazione suddetta trasmetteva la documentazione richiesta.

Con nota del del 13/04/2017 (prot. n. 9038/A1410A), gli uffici regionali richiedevano al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TO3 di effettuare un sopralluogo presso i locali siti in Buttigliera Alta (TO), Via della Praia n. 12/B, finalizzato ad accertare la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dei suddetti locali.

Con nota del 9/05/2017 (prot. n. 10640/A1410A del 11/05/2017), il Direttore della S. C. SISP dell'ASL TO3 comunicava agli uffici regionali che, a seguito di visita ispettiva effettuata presso i locali di Buttigliera Alta (TO), erano state riscontrate numerose criticità inerenti sia tali locali sia il parco autoambulanze; solamente quando tali criticità sarebbero state sanate, il SISP avrebbe formulato parere favorevole sia sulla sede sia sui mezzi.

Con D. D. n. 489/A1509A del 7/06/2017 gli uffici regionali prendevano atto della variazione della denominazione e della sede legale dell'Associazione succitata. La nuova denominazione è: "Opera di Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia – I Giovanniti Onlus" siglabile "S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – Sezione di Buttigliera Alta"; la nuova sede legale è sita in Buttigliera Alta (TO).

Con nota del 16/06/2017 (prot. n. 13425/A1410A del 16/06/2017), il Direttore della S. C. SISP dell'ASL TO3 comunicava agli uffici regionali che, a seguito di visita ispettiva effettuata presso i locali di Buttigliera Alta (TO), Via della Praia n. 12/B, in data 7/06/2017, era stato riscontrato che erano state sanate tutte le criticità denunciate; pertanto, si esprimeva parere favorevole all'autorizzazione della sede operativa e altresì si dichiaravano idonei i mezzi di soccorso come elencati nella nota suddetta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla L.R. 42/92;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

determina

- di prendere atto della variazione della denominazione dell'Associazione di volontariato "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana" in "S.O.G.IT. – Croce di San Giovanni – Sezione di Buttigliera Alta";
- di autorizzare il trasferimento della sede legale ed operativa dell'Associazione suddetta al seguente nuovo indirizzo: Buttigliera Alta (TO), Via della Praia n. 12/B;
- di prendere atto che il nuovo direttore sanitario dell'Associazione è il Dott. Paolo Piolatto, iscritto all'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi di Torino;
- di revocare la D.D. n. 229/A1410A del 29/03/2017 all'oggetto "Sospensione temporanea attività di trasporto infermi con autoambulanza relativa alla "S.O.G.IT. Croce di San Giovanni – sezione di Avigliana".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il Responsabile del Settore
Vittorio Demicheli